



COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

MUNICIPIO

Rovio, 15 marzo 2011

Ris.Mun. 2383/14.03.2011

ORDINANZA MUNICIPALE inerente la celebrazione dei matrimoni

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- I disposti dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di Stato civile (OESC) del 27.10.1999 (172.042.110);

RISOLVE

1. La celebrazione dei matrimoni è limitata ai seguenti giorni ed orari:
 - Dal mercoledì al venerdì (feriali) dalle ore 18.00 alle ore 19.30
 - Il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
e dalle ore 17.00 alle ore 19.00
2. La tassa per la celebrazione del matrimonio consiste in Fr. 75.— nei giorni feriali ed in Fr. 125.— il sabato;
3. Ev. ulteriori supplementi secondo Allegato 1 OESC, punto 11;
4. La tassa viene riscossa mediante emissione di regolare fattura con termine di pagamento a 30 giorni dall'emissione;
5. Qualora la procedura d'incasso giungesse alla diffida di pagamento, il Municipio preleverà una tassa di Fr. 30.—;
6. La presente Ordinanza entra in vigore a fare stato dalla data della sua pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco


Danilo Vicari



La Segretaria


Alessia Milella

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali dal 15.03.2011 al 30.03.2011.